

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
 - 12) Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto stabilito nell'Ordinanza 7/2015 di questa Autorità recante il regolamento per la disciplina delle attività di rifornimento combustibili e lubrificanti alle navi, in considerazione del fatto che la banchina n. 2 viene frequentemente utilizzata per tali operazioni;
 - 13) Il concessionario si impegna al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - l'occupazione dell'area in concessione non dovrà pregiudicare la possibilità di poter utilizzare il Molo Rizzo quale area di momentanea sosta nei casi di un aumento del traffico veicolare in imbarco sulle navi dirette in area "Schengen" e qualora si rendesse necessario per l'ormeggio di unità da crociera;
 - il concessionario dovrà garantire adeguata presenza di proprio personale incaricato alla vigilanza/sicurezza durante tutto l'arco orario in cui si svolgeranno le attività dedotte in concessione e permarranno avventori al fine di evitare interferenze rispetto alle attività esercitate nelle aree adiacenti ubicate nelle banchine operative del porto;
 - il concessionario è tenuto a trasmettere, preventivamente, a questa Autorità un calendario settimanale delle iniziative che si svolgeranno nell'area assentita con la presente licenza
 - la natura portuale del sedime non dovrà costituire motivo di confusione o indeterminazione per l'esatto inquadramento delle attività poste in essere nell'ambito della concessione rispetto alle normative atte a gestire la perdurante crisi pandemica;
 - il concessionario è tenuto a rispettare quanto stabilito nel parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio delle Marche prot MIOMIC_SABAP-MAR_UO3/13/05/2021/0010847-P;
 - 14) il concessionario in presenza di sopravvenute esigenze di pubblico interesse riconosce alla operatività portuale o a variazione nella destinazione funzionale delle aree oggetto di concessione, accetta espressamente di lasciare libera e sgombera l'area assentita anticipatamente rinunciando fino da ora a qualsivoglia indennizzo rimborso ristoro risarcimento comunque denominato;
 - 15) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
 - 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02.10.2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento, come comunicato dal Ministero Vigilante con Circolare n. 6 del 11.12.2020. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
 - 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
 - 18) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 490,00 alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F24.**

IL CONCESSIONARIO
SOULFISH S.R.L.S.
Michela Rossi
Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO
SOULFISH S.R.L.S.
Michela Rossi
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona, via Martiri della Resistenza n. 29.
Ancona, **18/05/2021**

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il <u>26/05/2021</u> al n° <u>840</u> serie <u>1</u> con l'esazione di euro <u>604,00</u>
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Michela Rossi (C.F. RSSMHL90T69G157M), in qualità di legale rappresentante della società Soulfish S.r.l.s. C.F./P.IVA 02865980425 corrente in Ancona, via Martiri della Resistenza n. 29, assunta al prot. n. ARR-11767 in data 19/10/2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-6661 in data 18/05/2021;
Vista la pubblicazione della domanda in data 30/11/2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.,
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 20 del 04/01/2021;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 142 in data 07/01/2021;
Vista la nota prot. n.36155 del 18/12/2020 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-14891 del 18/12/2020;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-8544 del 22/12/2020;
Visto il parere del Comune di Ancona prot. 24404 del 11/02/2021, acquisito al prot. ARR 2052 in data 12/02/2021;
Vista la nota recante prot. PAR 2 del 04/01/2021 sollecitata con nota PAR 1126 del 15/02/2021 con cui l'Ente ha richiesto integrazioni alla aspirante concessionaria per gli aspetti legati alla gestione in sicurezza delle aree oggetto di domanda;
Viste le integrazioni prodotte dalla società, acquisite al prot. ARR 3313 del 10/03/2021 in riscontro alle note sopra indicate;
Vista la nota prot 10473 del 08/04/2021 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 4780 del 08/04/2021;
Vista la successiva nota prot. n. 11280 del 14.04.2021 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-5166 in data 16.04.2021;
Vista la delibera n. 11 in data 30.04.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 24/11/2020 PR_ANUTG_ingresso0127068_20201123 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota della Società acquisita al prot. n. ARR-6180 in data 06/05/2021, con cui l'istante ha dichiarato e confermato che l'area individuata in planimetria con allestimento di pedana e console Dj è destinata a diffondere musica di ascolto nel rispetto della normativa applicabile e dei protocolli relativi alle misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;
Vista la comunicazione dell'Ente recante prot. PAR 3428 del 12_05_2021, con cui gli Uffici hanno definitivamente preso atto dei contenuti e dei chiarimenti resi dalla società in relazione alle attività da allestire e svolgere nell'area oggetto di concessione;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 8.158,73 assunta al prot ARR6119 del 05/05/2021, di cui all'atto di accertamento n. 00-28/21 del 30.04.2021;
Vista la nota prot MIOMIC_SABAP-MAR_UO3/13/05/2021/0010847-P della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche assunta al rpot ARR 6470 del 13/05/2021;

Vista la polizza assicurativa n. 00002591001125 dell'importo di € 17.000,00 emessa in data 10/05/2021 dalla società Cattolica Assicurazioni S.p.a. –Agenzia di Ancona, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 00002532300928 emessa in data 10/05/2021 dalla società Cattolica Assicurazioni S.p.a. –Agenzia di Ancona e relativa quietanza di pagamento dell'anno corrente, per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.500.000,00 unico;

Vista la polizza incendio n. 00002511300577 emessa in data 10/05/2021 dalla società Cattolica Assicurazioni S.p.a. –Agenzia di Ancona per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, e per un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la nota prot. n. 21585/RU del 17 maggio 2021 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-6616 in data 17_05_2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

Alla società **Soulfish s.r.l.s.**

codice fiscale 02865980425

di occupare **un'area demaniale marittima** situata nel **Comune di Ancona** e precisamente **in ambito portuale – Banchina n. 4, presso il Molo Rizzo** della superficie complessiva di **mq. 5.469,00, allo scopo di creare uno spazio di aggregazione urbana, tramite installazione di arredi e strutture amovibili, che prenderà il nome di “Container Village” in cui svolgere attività ricreative, di pubblico spettacolo, di ristorazione e intrattenimento, nonché di ogni altra attività connessa e accessoria incluse attività commerciali al dettaglio, per la durata di 36 mesi, limitatamente per ciascun anno ad una stagione gestoria di 90 giorni, nell'arco temporale 2 giugno - 30 agosto, per lo svolgimento delle relative attività, nonché delle ulteriori giornate previste per l'allestimento (21 maggio - 1 giugno) e lo smontaggio (31 agosto - 6 settembre) delle strutture previste tra cui un'area tendonata di mq. 1.000,00 (ml. 50,00x20,00), n. 16 container, di cui n. 6 unità per attività di somministrazione di cibi e bevande, nonché n. 5 unità per attività ludico ricreative e n. 6 unità per attività di commercio al dettaglio; servizi igienici; un'area di 250 mq arredata con piante per uso ricreativo, un'area allestita con una pedana di mq 30, una console dj e posti a sedere destinata alla mera diffusione sonora oltre ad ulteriori n. 2 food-truck e cartelloni pubblicitari, come da planimetrie allegata e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.**

Canone dovuto anno 2021 = € 8.158,73 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni tre dal 21/05/2021 al 06/09/2023, con facoltà gestoria ricompresa stagionalmente e rispettivamente nel periodo dal 21/05/2021 al 06/09/2021, dal 21/05/2022 al 06/09/2022 e dal 21/05/2023 al 06/09/2023**, con allestimento da svolgersi rispettivamente dal 21/05/2021 al 01/06/2021, dal 21/05/2022 al 01/06/2022 e dal 21/05/2023 al 01/06/2023 e disallestimento da svolgersi rispettivamente dal:31/08/2021 al 06/09/2021, dal 31/08/2022 al 06/09/2022 e dal 31/08/2023 al 06/09/2023.

Nel giorno della scadenza anniversaria di gestione, nei termini del disallestimento, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo del concessionario;
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza